



OGGETTO: autorizzazione alla proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto CIG 932211115C - CUI F97345810580202200004, avente ad oggetto la fornitura della licenza d'uso a tempo determinato del software Alfresco Digital Business Platform – Enterprise (up to 1,000 named users, up to 16 cores), stipulato da AIFA con l'OE SOURCESENSE S.p.A. (Mod. 232_01 prot. n. 181065900 del 07/09/2023 - Mod. 232_02 n. 69/2023, prot. n. 0111606-11/09/2023-AIFA-AIFA_UCB-P del 11/09/2023)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

Visto in particolare l'art. 226 comma 2 di detto decreto in virtù del quale *“le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le

predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

Visto pertanto l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui in oggetto, in virtù del quale *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;*

Visto, altresì, l’art. 106 comma 12 del sopra citato decreto legislativo n. 50 del 2016, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui in oggetto, in virtù del quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;*

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25/2022 recante *“Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022-2023”* e successive modifiche, nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto della fornitura in parola col CUI n. F97345810580202200004;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Visto il Contratto CIG 932211115C - CUI F97345810580202200004, autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 134/2022, stipulato da AIFA con l'OE SOURCESENSE SpA, per la fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), per una durata di 12 mesi ed un importo di € 154.900,00 oltre IVA in scadenza al 19/09/2023;

Preso atto che in detto Contratto CIG 932211115C, all'art. 5 viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogarne la durata, sussistendo i presupposti di cui al sopra citato art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che, in vista della scadenza del suddetto contratto CIG 932211115C, con Determina direttoriale n. 358/2023, è stata indetta una procedura di gara tramite RdO aperta sul Me.PA., ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), della durata di 12 mesi - CIG A00D75B85B - CUI F97345810580202300003;

Visto il modulo 232_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" con i relativi allegati, sottoscritto dal dirigente del Settore ICT, prot. ID n. 181065900 del 07/09/2023, come rettificato con nota a mezzo e-mail dell'08/09/2023, con il quale è stato richiesto di procedere ad una estensione della durata del contratto CIG 932211115C - CUI F97345810580202200004, stipulato con l'OE SOURCESENSE SpA, avente ad oggetto la fornitura della licenza d'uso a tempo determinato del software Alfresco Digital Business Platform – Enterprise (up to 1,000 named users, up to 16 cores) per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di affidamento del nuovo contratto per la fornitura della licenza d'uso a tempo determinato del software Alfresco Digital Business Platform e comunque fino alla data del 19/11/2023, per un importo massimo di € 25.820,00 oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 69/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 11/09/2023, attestante la copertura finanziaria;

Vista la relazione tecnica allegata al suddetto Mod. 232_01, a firma del dirigente della struttura richiedente nonché RUP della presente procedura, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda, ed in particolare che *"L'Agenzia Italiana del Farmaco, nell'ambito della strategia di sviluppo del sistema informativo, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa, migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi, nonché ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa, si è dotata ormai dal 2019 (si veda determina DG 1268/2019), della licenza d'uso software a tempo determinato Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), necessaria per implementare una Piattaforma documentale la cui finalità è quella di dare all'Agenzia una visione integrata di tutte le informazioni e i documenti tra loro correlati, inerenti i diversi processi interni, dalla fase di pre-*

autorizzazione a quella di vigilanza post-marketing, raccordando e rendendo facilmente fruibili, tutte le informazioni ai sistemi ed agli utenti dell'Agenzia, secondo opportuni livelli di accesso e in maniera trasparente rispetto alla dislocazione fisica delle informazioni (interna/esterna) all'Agenzia";

Visto il nulla osta del RUP di cui al Mod. 232_01 suddetto, sussistendo le condizioni di cui al richiamato art. 106 comma 11 del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto necessario procedere, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente all'esito dell'aggiudicazione della predetta procedura di gara CIG A00D75B85B, ad una proroga tecnica del contratto CIG 932211115C avente ad oggetto la fornitura della licenza d'uso a tempo determinato del software Alfresco Digital Business Platform – Enterprise (up to 1,000 named users, up to 16 cores), per garantire il corretto funzionamento dei sistemi dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Considerato che la proroga tecnica costituisce rimedio normativamente previsto in quanto teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle more della stipula del nuovo contratto in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione e che pertanto alle amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti il ricorso a detto istituto è concesso nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, come espressamente previsto dal legislatore al sopra citato comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e ripetutamente affermato dall'ANAC in molteplici deliberazioni (Cfr. Deliberazione n. 66 del 18/07/2012; n. 86 del 6/10/2011; n. 36 del 10/09/08);

Vista l'autocertificazione circa l'assenza di conflitti di interesse con l'OE SOURCESENSE SpA rilasciata dal dirigente del Settore ICT, allegata al predetto modulo 232_01;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art. 1 (autorizzazione alla proroga)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la proroga tecnica del Contratto CIG 932211115C - CUI F97345810580202200004, stipulato con l'OE SOURCESENSE SpA, con sede in Via del Poggio Laurentino, 9 – 00144 Roma P. IVA/C.F. 02450970658 avente ad oggetto la fornitura della licenza d'uso a tempo determinato del software Alfresco Digital Business Platform – Enterprise (up to 1,000 named users, up to 16 cores).
2. La validità della proroga decorre dal 20/09/2023 per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di gara CIG A00D75B85B per l'affidamento del nuovo contratto per la fornitura della licenza d'uso a tempo determinato del software Alfresco Digital Business Platform, e comunque fino alla data del 19/11/2023, salva diversa determinazione di AIFA.
3. La proroga lascia invariata ogni altra previsione e condizione contenuta nel contratto originario, ivi comprese le modalità di esecuzione e pagamento della fornitura *de qua*.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. Per la proroga in parola, è autorizzata in favore dell'OE SOURCESENSE SpA, quale corrispettivo per la fornitura in argomento, il pagamento dell'importo massimo di € 25.820,00 oltre IVA.
2. Detta spesa graverà sul budget dell'anno 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE SOURCESENSE SpA.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> e le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 12/09/2023

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
f.to digitalmente
Antonino Laganà

Allegati:

- Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 69/2023 del 11/09/2023 attestante la copertura finanziaria;
- Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE del Dirigente richiedente l'acquisto.

Pubblicato sul profilo del committente in data 14/09/2023